

**Decreto Legge 13/5/2011 n. 70 art.10 comma 5**

**CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 12/7/2011, N. 106**

---

**Servizi ai cittadini**

5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.»;
- b) al secondo comma: 1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni»;
- c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.».